



Città di Anzio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

DISCIPLINARE DI GARA

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO COMUNALE CON ESECUZIONE DI OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EVENTUALI MIGLIORIE A CARICO DEL CONCESSIONARIO CIG 7924072F10

Il presente Disciplinare di gara, allegato al Bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al Bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché le ulteriori informazioni relative alla presente procedura di gara avente ad oggetto la gestione in concessione dell'impianto natatorio (di seguito piscina comunale) di proprietà del Comune di Anzio, sito in via Nettunense Km. 36.500 ed identificato in catasto al foglio 19 particella 1401.

Il contratto ha per oggetto la concessione del servizio di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria del suddetto impianto, per l'esclusivo esercizio di attività natatorie ginnico-sportive e ludico-motorie e ricreative, nonché l'esecuzione di opere idonee al suo funzionamento ottimale.

L'affidamento in oggetto è disposto tramite concessione mista di servizi e lavori, con prevalenza funzionale dei servizi di gestione dell'impianto sportivo. Alla presente concessione si applicano, pertanto, gli articoli 164 e ss. del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del citato D.Lgs., espletata mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con il metodo aggregativo-compensatore, secondo la disciplina prevista nel prosieguo.

Il Bando di gara è pubblicato, ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02.12.2016, sulla GUCE per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (V serie speciale – contratti pubblici), sul sito informatico del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito informatico dell'Osservatorio, per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale, nonché sul profilo del Comune di Anzio.

https://trasparenza.comune.anzio.roma.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, relativo alle opere di manutenzione straordinaria dell'impianto (interventi essenziali) è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 16/5/2019.

Alla presente procedura ad evidenza pubblica sono ammessi Enti di promozione sportiva o Federazioni sportive riconosciute dal CONI, società sportive affiliate a Federazioni, società sportive dilettantistiche, associazioni sportive dilettantistiche, legalmente costituite, aventi come oggetto sociale dello statuto o dell'atto costitutivo la gestione di impianti sportivi e lo svolgimento nonché la promozione di attività del settore nuoto (art. 90 Legge n. 289 del 27.12.2002 e ss.mm.ii.). Sono inoltre ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45 e seguenti del d.lgs n. 50/2016 in possesso dei requisiti prescritti costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b), c), g) o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d), e), f), o da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi.

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è il Dirigente pro-tempore dell'Area Economico Finanziaria.

Articolo 1 - Tipologie e caratteristiche della concessione

1. La presente gara ha per **oggetto** l'affidamento della gestione in concessione dell'impianto natatorio (piscina comunale) di proprietà del Comune di Anzio, sito in via Nettunense Km. 36,500.

2. Il summenzionato impianto, identificato catastalmente al Foglio 19 Particella 1401, categoria D06, per un'estensione complessiva di circa 7450 mq, risulta costituito da:

- n. 1 vasca delle dimensioni di m 50 x 20 (1000 mq);
- n. 1 vasca di dimensioni di m 16 x 8 (128 mq);
- n. 1 vasca di dimensioni di m 10 x 5 (50 mq);
- spogliatoi e servizi igienici mq 516;
- magazzini e ripostigli mq 203;
- uffici e simili mq 158
- locali tecnici mq 151
- corridoi, disimpegni, sale attesa mq 195
- n. 2 tribune interne mq 108
- Area residua interna bordo piscina mq 825
- Area esterna (verde, parcheggi, spazi aperti) mq 3832

All'interno dell'impianto sono presenti i seguenti impianti tecnologici:

- Impianto di filtraggio autonomo acqua piscina grande
- Impianto di filtraggio autonomo acqua piscina media
- Impianto di filtraggio autonomo acqua piscina piccola

- Impianto di riscaldamento autonomo acqua piscina grande
- Impianto di riscaldamento autonomo acqua piscina media
- Impianto di riscaldamento autonomo acqua piscina piccola

- Impianto autonomo ad aria calda per zona uffici, segreteria e sala d'attesa
- Impianto UTA per riscaldamento aria zona piscina grande
- Impianto autonomo riscaldamento acqua docce spogliatoi

La descrizione, pur esemplificativa, sarà obbligatoriamente assoggettata a presa visione da parte del concorrente.

3. L'affidamento avverrà tramite concessione mista di servizi e lavori, con prevalenza funzionale dei servizi di gestione degli impianti sportivi. Alla presente concessione si applicano, pertanto, gli articoli 164 e ss. del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

4. Il contratto oggetto di affidamento viene qualificato, in prevalenza, come concessione di servizi - CPV di riferimento: 92610000-0 (servizi di gestione impianti).

5. Il concessionario dovrà eseguire i lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria dell'impianto (interventi essenziali), comprendenti anche la redazione del progetto definitivo, esecutivo, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza (in fase di progettazione ed esecuzione) e quant'altro necessario a rendere complete e collaudate le opere previste, con oneri a totale carico dell'aggiudicatario. L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire secondo il progetto esecutivo che l'aggiudicatario dovrà consegnare entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto, nel rispetto del progetto di massima approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.62 del 16/5/2019.

6. Viene altresì prevista l'eventuale esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria (opere di miglioria), che consentono una complessiva riqualificazione dell'impianto natatorio, comprendenti la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica ed esecutivo (per il quale dovrà essere ottenuto il parere di competenza favorevole da parte delle preposte Autorità [VVF, ASL]), la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza (in fase di progettazione ed esecuzione) e quant'altro necessario a rendere complete e collaudate le opere previste, con oneri a totale carico dell'aggiudicatario. L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire secondo il progetto esecutivo che l'aggiudicatario dovrà consegnare entro sessanta giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto e sarà soggetto ad approvazione da parte della Giunta. Ai fini dell'elaborazione del progetto il Concessionario dovrà attenersi alle indicazioni di cui alle relazioni del Responsabile 3° UO del Comune di Anzio allegate al presente Disciplinare.

7. Resta inteso che ai fini della presente procedura la definizione manutenzione straordinaria, sia per gli interventi essenziali che per le eventuali opere di miglioria si deve intendere non limitata a quella di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 380/01, dovendosi intendere ricompresi nelle attività da svolgere a seguito dell'aggiudicazione anche interventi di ristrutturazione e/o di nuova costruzione, quest'ultima in caso di realizzazione di ulteriori volumetrie quali opere di miglioria.

8. La durata della concessione è stata determinata tenendo in considerazione il periodo necessario all'ammortamento degli interventi richiesti. Pertanto, al termine della concessione, il gestore nulla potrà pretendere, né dal Comune né dall'eventuale gestore subentrante, a titolo di rimborso, indennizzo, risarcimento o altro per gli investimenti realizzati.

Per Gestore/affidatario della concessione/concessionario si intende il soggetto al quale viene affidato il servizio in oggetto e comprendente la piscina stessa e le sue pertinenze. Per Comune o Ente Concedente si intende l'Amministrazione Comunale di Anzio che affida il servizio.

9. E' a carico del concessionario la redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi ed Interferenze), di cui all'art. 26 - comma 3 - del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., per la valutazioni di possibili rischi interferenziali.

10. L'Amministrazione si riserva la facoltà di coordinare e supervisionare eventuali progetti che dovessero interessare la riqualificazione dell'intera zona destinata agli impianti sportivi;

Livello delle tariffe

L'affidatario della concessione dovrà applicare al servizio le tariffe in vigore al 31/12/2018 come integralmente riportate all'art 7 del Capitolato Speciale di gara. Il concessionario è vincolato al

rispetto delle tariffe suddette, fatti salvi gli adeguamenti calcolati sugli indici dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie ISTAT.

E' consentita la revisione delle tariffe nei casi individuati dal Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Tali variazioni dovranno essere approvate con apposito atto della Giunta comunale.

Il concessionario è tenuto a rispettare quanto offerto in sede di gara in relazione alle ulteriori gratuità, agevolazioni tariffarie e collaborazioni con le realtà del territorio, etc.

Durata della concessione

La **durata** della concessione è pari ad **anni 25** con inizio dalla data della presa in consegna dell'impianto risultante da apposito verbale, redatto in contraddittorio tra le parti, dal quale risulterà lo stato di conservazione degli impianti tecnologici e degli ambienti nonché la consistenza e lo stato d'uso degli arredi e delle attrezzature. Con la sottoscrizione del predetto verbale il concessionario accetta l'intero impianto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Alla scadenza della concessione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione degli impianti rispetto alla situazione esistente al momento della consegna, tenuto conto delle opere di ristrutturazione, manutenzione straordinaria ed eventuali migliorie. Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo. Di tutte le operazioni verrà dato atto in un verbale di riconsegna dell'impianto redatto in contraddittorio tra le parti. Qualora alla riconsegna degli impianti si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature, dovuti a imperizia, incuria o mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario, essi verranno stimati e imputati al concessionario che dovrà quindi provvedere alla loro riparazione nei termini e con le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale. In caso di inottemperanza all'obbligo di riparazione, il Comune escuterà le polizze costituite a garanzia della concessione, restando comunque impregiudicate eventuali altre azioni per il ristoro integrale dei danni.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Comune si riserva la facoltà di **prorogare** il contratto per il tempo strettamente necessario all'espletamento della procedura di gara necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente. Pertanto, i concorrenti si impegnano sin dalla partecipazione alla presente gara, in caso di affidamento, ad accettare la proroga del servizio alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

Valore della concessione

Il **valore della concessione**, calcolato sulla base di quanto previsto dagli artt. 35 e 167 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è costituito dai ricavi del concessionario derivanti dalla gestione dell'impianto, e cioè dal pagamento da parte degli utenti del corrispettivo per i servizi erogati dal concessionario, per tutta la durata del contratto.

Tale valore è stimato in **€ 19.451.650,00** (durata **venticinquennale**) così come dettagliatamente descritto nel Piano economico-finanziario di massima.

Cessione del contratto e subappalto

Il concessionario è tenuto ad **eseguire in proprio i servizi** oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Con riferimento ai **servizi tecnici** si applica quanto disposto dall'**art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.**

I concorrenti devono indicare, all'atto della presentazione dell'offerta, **i lavori, nonché i servizi oggetto di concessione, che intendono subappaltare** o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (nonché dell'art. 105 del D.Lgs.

50/2016 e ss.mm.ii.); in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.

Se il concorrente non è in possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori oggetto della concessione (interventi essenziali ed eventuali opere di miglioria), lo stesso non può eseguire direttamente tali lavori, ma è tenuto a realizzarli tramite subappalto a terzi qualificati, nel rispetto degli artt. 164 e ss. del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (in particolare ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), o tramite l'istituto dell'avvalimento (art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) o a seguito di costituzione di un raggruppamento temporaneo di imprese (art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - l'impresa esecutrice dei lavori assumerà il ruolo di mandante).

Canone di concessione

Il **canone** di concessione dell'impianto rappresenta il prezzo posto a base di gara e viene fissato in **€ 17.835,00** oltre IVA di legge (se dovuta 3.923,70 euro) annuali soggetto ad aumento da parte dei concorrenti.

Il concessionario dovrà corrispondere al Comune, con rata anticipata e per tutta la durata della concessione (25 anni) il canone annuo come offerto in sede di gara, con scadenza il 31 gennaio di ogni anno. Per il primo anno la rata dovrà comprendere la quota parte relativa all'anno precedente.

Il ritardo massimo è di giorni 30 dalla scadenza, trascorsi i quali il concessionario sarà tenuto a pagare l'interesse legale corrente.

Il mancato pagamento del canone di concessione oltre 60 (sessanta) giorni, può comportare la decadenza della concessione, da comunicare in forma amministrativa, a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Eventuali contestazioni mosse da parte del concessionario nei confronti dell'Amministrazione comunale non possono in nessun caso dare luogo al mancato versamento del detto canone nei termini stabiliti.

La controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di riscuotere ed incamerare le tariffe d'uso dell'impianto, lasciando invariate le vigenti tariffe per i servizi più diffusi per la piscina, adeguando eventualmente le tariffe stesse allorché queste vengano rideterminate dall'Amministrazione con specifico atto di Giunta.

E' altresì previsto, quale forma di contributo, il complessivo diritto di godimento dell'impianto piscine di proprietà comunale, in quanto strumentale e tecnicamente connesso all'opera da affidare in concessione.

Con tale forma di contributo il concessionario si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune in ordine alla concessione in parola, ivi compresi gli oneri finanziari necessari per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione dell'impianto, a totale carico dello stesso concessionario, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo pienamente soddisfatto da tale forma di contributo e dallo sfruttamento economico della gestione dell'impianto nei limiti specificati dal presente Disciplinare.

Articolo 2 - Requisiti di partecipazione relativi al servizio

1. Possono partecipare alla presente gara gli Enti di promozione sportiva o Federazioni sportive riconosciute dal CONI, società sportive affiliate a Federazioni, società sportive dilettantistiche, associazioni sportive dilettantistiche, legalmente costituite, aventi come oggetto sociale dello statuto o dell'atto costitutivo la gestione di impianti sportivi e lo svolgimento nonché la promozione di attività del settore nuoto (art. 90 Legge n. 289 del 27.12.2002 e ss.mm.ii.). Sono inoltre ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45 e seguenti del d.lgs n. 50/2016 in possesso dei

requisiti prescritti costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b), c), g) o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d), e), f), o da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi.

2. I soggetti giuridici che intendono partecipare alla presente gara dovranno presentare una documentazione a corredo delle offerte di cui al presente Disciplinare.

2-bis. La stazione appaltante accetta il DGUE redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea (nella versione pubblicata sulla G.U.R.I., Serie generale n. 170 del 22.07.2016). Il DGUE consiste in una autodichiarazione in cui l'operatore conferma di soddisfare le condizioni di cui all'art. 85 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

2-ter. La documentazione a corredo delle offerte di cui al comma 2, dovrà **a pena di esclusione:**

a) essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore concorrente;

b) essere corredata da copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore

e dovrà :

c) essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di seguito indicate, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.

attestanti

I. quanto a *REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE*

L'operatore economico deve possedere, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, i seguenti requisiti:

a) Essere iscritti alla C.C.I.A.A. laddove previsto dalla natura giuridica del soggetto per le seguenti attività: gestione di impianti natatori;

b) ai soggetti di altro Stato membro non aventi sede in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui si è residenti

c) Nel caso di Enti di promozione sportiva o Federazioni sportive riconosciute dal CONI, società sportive affiliate a Federazioni (in particolare alla F.I.N. - Federazione Italiana Nuoto), società sportive dilettantistiche, associazioni sportive dilettantistiche, legalmente costituite, aventi come oggetto sociale dello statuto o dell'atto costitutivo la gestione di impianti sportivi e lo svolgimento nonché la promozione di attività del settore nuoto (art. 90 Legge n. 289 del 27.12.2002 e ss.mm.ii.), l'iscrizione al registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI o dal CIP;

d) di essere in regola con la normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di possedere i requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

II. *quanto a REQUISITI DI ORDINE GENERALE* i partecipanti alla procedura di affidamento non devono trovarsi in nessuna delle esclusioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:

a) di non aver riportato una sentenza definitiva o un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per uno dei seguenti reati (art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.):

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

- false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;

- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007 n. 109 e successive modificazioni;

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 24;

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Un operatore che si trovi in una delle situazioni di cui sopra (in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o alla lettera f) (art 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che le misure adottate sono sufficienti, l'operatore non è escluso dalla procedura di gara; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore (art. 80, commi 7 e 8, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

b) di non avere cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (art. 80, comma 2);

c) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande (art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii). Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

d) di non essere in una delle seguenti situazioni, (art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) :

- l'operatore ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 [del presente Codice - n.d.r.] e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- l'operatore si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di

influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

- la partecipazione dell'operatore determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. non diversamente risolvibile;

- si verifichi una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura di gara di cui all'articolo 67 del codice non possa essere risolta con misure meno intrusive;

- l'operatore sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- l'operatore che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

- l'operatore iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

- l'operatore iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

- l'operatore abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

- l'operatore non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

- l'operatore che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

- l'operatore si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

La stazione appaltante **esclude** l'operatore concorrente in qualunque momento della procedura, laddove risulti che si trovi, a causa di atti compiuti o commessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere (rispettivamente commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

In ogni caso le cause di esclusione previste non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992 n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento (art. 80, comma 11 cit.).

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara ai sensi della lettera d) fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia (art. 80, comma 12 cit.).

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) e 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi medesimi.

III. quanto ai *REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA*

I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 83, comma 4 e All. XVII, parte I del D.Lgs. 50/2016

a) un fatturato del concorrente relativo ai servizi nel settore di attività oggetto della concessione (servizi di gestione di impianti natatori, a prescindere dalla natura, pubblica o privata, e dalle dimensioni degli stessi), realizzati complessivamente negli ultimi tre esercizi disponibili non inferiore ad **€ 1.500.000,00**, - art. 83, comma 5, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., cfr. art. 58, comma 3, secondo e quarto capoverso, Dir. 2014/24/CE) e un fatturato minimo annuo di **€ 500.000,00**.

La suddetta soglia risulta assolutamente proporzionata al valore della concessione in quanto consente, in via propedeutica, un apprezzamento circa l'affidabilità dei partecipanti alla gara.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) ed e), e 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., questi potranno cumulare i requisiti di cui sopra, posseduti singolarmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati, nei limiti previsti da questo stesso articolo, comma 3.

E' richiesto un fatturato minimo annuo in quanto si ritiene che tale informazione denoti con maggiore precisione la forza economica dell'operatore economico, informazione fondamentale per l'ente committente e per la stazione appaltante, al fine di garantire agli studenti la continuità del servizio e la garanzia della sua erogazione per tutta la durata dell'appalto.

b) Idonee referenze bancarie attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente, riferite alla concessione oggetto di affidamento, da comprovarsi mediante dichiarazione asseverata di almeno due istituti bancari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385 del 01.09.1993;

IV. quanto ai REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

a) l'elenco dei principali servizi nel settore di attività oggetto della concessione realizzati complessivamente negli ultimi tre esercizi disponibili, regolarmente eseguiti. Tale elenco dovrà recare l'indicazione degli importi, dei periodi e dei committenti pubblici e/o privati dei servizi elencati;

b) l'aver gestito per almeno 3 anni consecutivi, negli ultimi 10 anni, impianti natatori pubblici o privati con caratteristiche analoghe a quelle del presente bando (impianto natatorio con oltre 600 iscritti per anno), positivamente e senza addebiti da parte dei committenti;

Non saranno prese in considerazione esperienze che non abbiano contemplato anche la direzione amministrativa, tecnica ed organizzativa degli impianti stessi.

V. quanto ad ALTRI REQUISITI

a) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, né di parteciparvi anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;

b) nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45 lettera d) ed e) e art.48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi indicato espressamente e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

VI. Ulteriori obblighi dei concorrenti

a) Impegnarsi a costituire, prima dell'inizio del servizio e solo in caso di affidamento, la cauzione definitiva e le assicurazioni previste dal Capitolato Speciale di Appalto;

b) Avere effettuato idoneo ed approfondito sopralluogo presso l'impianto natatorio oggetto di concessione ed avere esaminato in quella sede i locali, gli impianti, le attrezzature nonché le circostanze e condizioni dei luoghi influenti sull'attività e sui relativi costi ed oneri; il sopralluogo è obbligatorio allo scopo di prendere esatta cognizione delle condizioni che possono influire sull'esatta formulazione dell'offerta;

c) Avere attentamente visionato gli elaborati grafici oggetto dell'intervento e tutta la documentazione attinente;

d) Di impegnarsi ad accettare le condizioni previste dal presente Disciplinare e dal Capitolato Speciale d'Appalto;

e) Relativamente alle eventuali migliorie si precisa che il soggetto concessionario dovrà acquisire, a propria cura e spese, tutte le autorizzazioni ed i nulla osta richiesti dalla vigente normativa, presentando apposite richieste agli enti preposti.

3. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45, lettera d) ed e), e art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., **fermo restando che la mandataria in ogni caso deve possedere i**

requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, l'istanza deve prevedere la specificazione delle parti in termini percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici che costituiscono o costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti. A tal riguardo, ciascun operatore che costituisce o costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti dovrà detenere - **a pena di esclusione - una quota di qualificazione corrispondente alla quota di esecuzione del servizio.**

Unitamente alle dichiarazioni di cui al comma 2-ter del presente articolo, dovrà, altresì, essere presentata una dichiarazione debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale del soggetto giuridico partecipante recante:

a) l'accettazione espressa, integrale e senza riserva alcuna di quanto previsto e disposto dal Capitolato Speciale di gara, dal piano economico-finanziario di massima e da tutti gli altri elaborati progettuali;

b) l'impegno da parte del concorrente, nella progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, al rispetto delle prescrizioni di cui ai "Criteri minimi ambientali per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico" – D.M. Ambiente 13.12.2013 (G.U. n. 13 del 17.01.2014);

c) la dichiarazione concernente l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido, ad ogni effetto giuridico, a ricevere tutte le comunicazioni, provenienti dall'Ente, relative alla procedura in epigrafe;

d) la manifestazione del proprio consenso al trattamento dei dati comunicati;

e) l'indicazione del domicilio fiscale e della sede dell'Agenzia delle Entrate di competenza;

f) l'indicazione delle seguenti figure del soggetto giuridico concorrente:

1. se trattasi di "*altro tipo di società*", altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, compresi gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

2. se trattasi di raggruppamenti temporanei di concorrenti, concorrenti raggruppati e relative figure, a seconda della tipologia del soggetto raggruppato;

3. se trattasi dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. concorrenti consorziati e relative figure, a seconda della tipologia del soggetto consorziato;

g) l'indicazione della compagine societaria del soggetto concorrente, corredata dell'indicazione delle rispettive quote di partecipazione;

4. Unitamente alle dichiarazioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, dovrà, infine, essere presentata l'attestazione di avvenuto pagamento del contributo a favore dell'A.N.AC., ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005 e della Deliberazione A.N.AC. del 9 Dicembre 2014, da corrispondere secondo le modalità di seguito indicate.

5. Ove le dichiarazioni di cui alla lettera c) del comma 2 *ter* del presente articolo:

a) siano rese da un procuratore speciale, esse si intendono rese anche per il/i legale/i rappresentante/i ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;

b) siano rese dal titolare/legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di impresa individuale, si intendono rese anche per il direttore tecnico ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;

c) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di società in nome collettivo, si intendono rese anche per i soci e il direttore tecnico ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;

d) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di società in accomandita semplice, si intendono rese anche per i soci accomandatari e il direttore tecnico ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

e) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di altro tipo di società, s'intendono rese anche per gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

6. Ove le dichiarazioni di cui lettera c) del comma 2 *ter* del presente articolo siano rese rispettivamente dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) del comma precedente, esse si intendono rese anche per gli altri soggetti indicati nelle lettere medesime cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara.

7. L'esclusione di cui alla lettera c) del comma 2-ter del presente articolo (art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, di un socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione di cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a 4, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri- con una relazione da produrre unitamente alle dichiarazioni di cui al comma 2 del presente articolo che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, settimo comma, del Codice Penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

8. Ove il sottoscrittore delle dichiarazioni di cui al presente articolo sia un procuratore generale o speciale dell'operatore concorrente, dovrà essere prodotta copia della relativa procura, rispettivamente generale o speciale.

Articolo 2-bis - Requisiti per la progettazione dei lavori

1. I requisiti prescritti per i servizi tecnici oggetto del presente affidamento (lavori per gli interventi essenziali ed eventuali lavori per le opere di miglioramento), come specificati in dettaglio al successivo comma 2, devono essere posseduti dal concorrente in possesso dei requisiti del concessionario del servizio, attraverso uno o più progettisti associati o indicati in sede di offerta in grado di

dimostrarli, scelto/i tra i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lett. a), b), c), d), e) e f) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

2. In tal caso il concorrente dovrà:

- **indicare** l'operatore economico incaricato della progettazione, della direzione dei lavori e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione o più professionisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui alla lettera e) del citato art. 46, del quale il concorrente intende avvalersi;

- **associare** in raggruppamento temporaneo in qualità di mandante ai fini della progettazione, un operatore economico progettista di cui all'art. 46, comma 1 lett. a), b), c), d) f) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., o più professionisti tra loro riuniti in sub raggruppamento di cui alla lettera e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

3. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti che si avvalgono di professionisti indicati o associati per i quali non sussistono i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (in tal senso il/i progettista/i sarà tenuto a compilare e presentare l'Allegato 1-bis per il progettista predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato al presente Disciplinare, o comunque in modo strettamente conforme allo stesso, al fine di comprovare il possesso dei suddetti requisiti).

4. Nel caso in cui il concorrente non possieda i requisiti per l'affidamento dei servizi di progettazione o possieda l'attestazione SOA per la sola attività di costruzione, il possesso dei citati requisiti di ordine generale deve essere dichiarato dai progettisti associati o indicati dal concorrente.

5. Nel caso in cui, invece, il concorrente, oltre che in possesso dei requisiti del concessionario di servizi di cui all'art. 2, sia altresì in possesso di attestazione SOA per prestazioni di progettazione e costruzione nella categorie e per la classifica dei lavori di cui al successivo art. 2-ter, dovrà attestare che i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi richiesti al successivo comma 11 sono posseduti dal proprio staff di progettazione, costituito ai sensi dell'art. 79, comma 7, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.; in difetto di tale dichiarazione, lo stesso concorrente è tenuto ad associare o indicare uno o più progettisti in sede di offerta in grado di dimostrare detti requisiti, scelto/i tra i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lett. a), b), c), d), e) e f) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

6. In ogni caso, l'incarico di progettazione e coordinamento per la sicurezza deve essere svolto da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, in possesso delle abilitazioni professionali previste dalla vigente normativa, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede d'offerta.

7. Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in sede di offerta deve essere indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

8. Il soggetto che si occupa del coordinamento per la sicurezza dovrà possedere la relativa abilitazione (art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

9. Il concorrente deve fornire l'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali.

10. Si precisa che trovano applicazione le disposizioni dell'art. 24, comma 7, del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 02.12.2016, n. 263 nonché le linee guida n. 1 dell' A.N.A.C.

11. Dettaglio dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa prescritti per i servizi tecnici previsti per il presente affidamento:

Ai fini della qualificazione per l'espletamento dei servizi tecnici previsti nell'ambito del presente affidamento, si prescrive il possesso dei requisiti come di seguito specificati:

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER GLI INTERVENTI ESSENZIALI

a) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di progettazione relativi a lavori appartenenti alla seguente classe e categoria di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuata sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali di cui alla L. 143/1949 (e secondo quanto esplicitato nella nota successiva relativamente alla corrispondenza con la classificazione di cui alla tabella Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016) per un importo globale almeno pari all'importo stimato dei lavori (interventi essenziali).

b1) [per i soggetti organizzati in forma societaria - società di professionisti e società di ingegneria] numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA) pari ad almeno n. 1 (una) unità.

OPPURE

b2) [per i professionisti singoli e associati] numero minimo di tecnici pari ad almeno n. 1 (una) unità.

NOTA: ai fini della documentazione del requisito di cui alla precedente lettera a), avuto riguardo per quanto previsto dalla tabella Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016 e dall'art. 8 del citato decreto e viste le Linee Guida n.1 dell'A.N.AC., si stabilisce che con riferimento alla classe I / c, sono da ritenersi idonei ai fini della documentazione del requisito, i servizi svolti nell'ambito della categoria "Edilizia" (E), aventi un grado di complessità almeno pari a 0,95.

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA ED ESECUTIVA PER LE OPERE DI MIGLIORIA

a) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di progettazione relativi a lavori appartenenti alla seguente classe e categoria di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuata sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali di cui alla L. 143/1949 (e secondo quanto esplicitato nella nota successiva relativamente alla corrispondenza con la classificazione di cui alla tabella Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016) per un importo globale almeno pari all'importo stimato dei lavori (opere di miglioria).

b1) [per i soggetti organizzati in forma societaria - società di professionisti e società di ingegneria] numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA) **pari ad almeno n. 1 (una) unità.**

OPPURE

b2) [per i professionisti singoli e associati] numero minimo di tecnici pari ad almeno n. 1 (una) unità.

NOTA: ai fini della documentazione del requisito di cui alla precedente lettera a), avuto riguardo per quanto previsto dalla tabella Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016 e dall'art. 8 del citato decreto e viste le Linee Guida n.1 dell'A.N.AC., si stabilisce che con riferimento alla classe I / c, sono da ritenersi idonei ai fini della documentazione del requisito, i servizi svolti nell'ambito della categoria "Edilizia" (E), aventi un grado di complessità almeno pari a 0,95.

12. Ai fini della dimostrazione dei requisiti prescritti è da ritenersi che, tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri servizi tecnici, siano ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati.

13. I servizi di ingegneria che concorrono al cumulo del requisito di cui alle precedenti lettere a) sono quelli iniziati e ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero, la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

14. I concorrenti non in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, al fine di conseguire i requisiti per la progettazione delle opere oggetto della concessione, devono rivolgersi ad uno o più soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lettere a), b), c), d), e), e f) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da indicare nell'offerta o partecipare alla gara consorziandosi o in raggruppamento con i medesimi; in tale ultima evenienza i suddetti soggetti devono necessariamente ricoprire il ruolo di mandanti.

15. In ogni caso, i progettisti devono essere iscritti all'albo professionale ed abilitati all'esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza, relativamente alla progettazione delle opere oggetto della concessione ed essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

16. **Nella dichiarazione dovrà essere indicato anche il professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.**

17. **Nel caso di pluralità di progettisti** i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al presente articolo devono essere posseduti dai progettisti, associati o indicati nell'offerta, nei seguenti termini:

- l'articolazione dei progettisti in RTP potrà essere formata da tutti i soggetti di cui all'art. 46, comma 1 lettere da a) a d) ma anche comprendere i soggetti di cui alla lettera f) del medesimo comma. I requisiti finanziari e tecnici prescritti dal presente articolo devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti.

- **i requisiti di cui alle lettere a) devono essere posseduti dal professionista indicato come capogruppo del RTP in misura non inferiore al 50%**, la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dagli altri progettisti;

- nei raggruppamenti temporanei di progettisti, deve essere ricompreso un professionista abilitato da meno di 5 (cinque) anni (art. 4 del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 02.12.2016, n. 263);

- ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi stabili di cui all'articolo 46, comma 1 lettera f) si prescrive, al fine di non determinare situazione di disparità di trattamento e per tutelare l'operatività delle PMI, che per i primi cinque anni dalla costituzione tutti i requisiti possano essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti delle società consorziate;

- nel caso in cui il servizio o i servizi siano stati prestati da un raggruppamento, gli importi dichiarabili ai fini dei requisiti sono limitati al valore delle prestazioni eseguite come attestati dai certificati di regolare esecuzione rilasciati al singolo professionista che dichiara il possesso del requisito.

18. A pena di esclusione, il medesimo progettista non può essere indicato o associato da più di un concorrente, né può figurare in RTP o consorzi indicati o associati da altri concorrenti.

19. In materia di **subappalto**, si applica l'art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Articolo 2-ter - Requisiti per l'esecuzione dei lavori

1. Qualora il concorrente intenda eseguire in proprio i lavori di manutenzione straordinaria (interventi essenziali ed eventuali opere di miglioria), oltre al possesso dei requisiti prescritti ai precedenti artt. 2 e 2-bis, dovrà:

- essere **iscritto alla C.C.I.A.A. con oggetto l'esecuzione di lavori edili ed impiantistici;**

- possedere **attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA)** di cui al D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della **qualificazione per gli interventi essenziali relativamente alle categorie OG1 – OS3 – OS28 – OS30**

e relative classifiche come da studio di fattibilità tecnico economica approvato dalla Giunta Comunale (DGC 62 del 16/5/2019).

E' richiesta la medesima attestazione per la qualificazione, secondo categoria e classifica, delle opere di miglioria.

Il concorrente può partecipare alla presente gara ancorché nelle more della effettuazione della verifica triennale da parte della società di attestazione SOA e, qualora sia scaduto il triennio di validità, purché la verifica sia stata richiesta, a pena di esclusione, in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza del previsto termine triennale; in tal caso, il concorrente può partecipare alla gara esibendo alla S.A. anche soltanto la domanda, proposta entro la data di scadenza, con la quale ha chiesto di effettuare la verifica triennale (art. 77 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.). Si ricorda che il rinnovo dell'attestazione SOA deve essere richiesto, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., a pena di esclusione, “... *almeno novanta giorni prima della scadenza del termine*”.

2. Se il concorrente non intende o non può eseguire direttamente i lavori di manutenzione straordinaria (interventi essenziali e migliorie), i lavori potranno essere realizzati tramite **subappalto a terzi qualificati**, nel rispetto degli artt. 164 e ss. del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (in particolare ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), o tramite l'istituto dell'**avvalimento** (art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) o a seguito di costituzione di un **raggruppamento temporaneo di imprese** (art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - l'impresa esecutrice dei lavori assumerà il ruolo di mandante).

3. L'esecutore dei lavori, nell'ipotesi sia un soggetto diverso dal concessionario del servizio, dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 3 - Rispetto dei criteri minimi ambientali (CAM)

1. L'affidatario, nella progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, dovrà impegnarsi a rispettare quanto previsto dai “*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la progettazione e gestione dei cantieri della pubblica amministrazione*” (c.d. CAM Edilizia), di cui al D.M. Ambiente 11.01.2017 (G.U. n. 23 del 28.01.2017).

Articolo 4 - Regolarizzazione ex art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (c.d. soccorso istruttorio)

1. La Stazione Appaltante provvederà ad attivare il soccorso istruttorio nelle ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale (nell'accezione e secondo i criteri esplicitati nella Determinazione ANAC n. 1/2015) degli elementi, delle dichiarazioni rese dal concorrente a corredo della propria offerta e del documento di gara unico europeo (di cui all'art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica.

2. In nessun caso il soccorso istruttorio può essere utilizzato per sanare dichiarazioni non veritiere o il mancato possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, di requisiti normativamente necessari ai fini della partecipazione alla gara, in attuazione della citata Determinazione ANAC n. 1/2015.

3. Per effetto di quanto sopra e limitatamente alle ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale rilevata in seduta pubblica, la S.A. provvederà a sospendere la seduta di gara e ad assegnare al concorrente un termine perentorio non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o gli elementi necessari, indicandone il

contenuto e i soggetti che li devono rendere (stabilendo altresì la data e l'ora della successiva seduta pubblica per il prosieguo della procedura di gara).

4. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

5. Nella seduta pubblica successiva, la stazione appaltante procederà alla ammissione dei concorrenti i quali, avvalendosi del soccorso istruttorio, abbiano provveduto entro il termine assegnato a regolarizzare gli elementi o le dichiarazioni risultate omesse o carenti; in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti invece, si provvederà alla esclusione del concorrente dalla gara, per poi procedere, quindi, a tutti gli ulteriori adempimenti finalizzati alla determinazione del soggetto aggiudicatario.

6. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Articolo 5 - Raggruppamenti temporanei di concorrenti e Consorzi

1. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara **raggruppamenti temporanei di concorrenti** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) e all'art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà a corredo dell'offerta ex articolo 2, commi 2 ter, 3 del presente Disciplinare dovranno essere rese – **a pena di esclusione** – da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei.

1-bis. Ai sensi dell'art. 48, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione; salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

2. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara **consorzi ordinari di concorrenti** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà a corredo della stessa ex articolo 2, commi 2 ter, 3, del presente Disciplinare dovranno essere rese – **a pena di esclusione** – da ciascuno degli operatori economici che si impegnano a costituire i consorzi medesimi.

3. Nel caso di **raggruppamenti temporanei di concorrenti**, la domanda di partecipazione deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi indicato espressamente e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Articolo 6 - Avvalimento ex art. 89 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

1. Il soggetto giuridico partecipante, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma precedente, il soggetto giuridico partecipante deve allegare - **a pena di esclusione** - dalla gara, la documentazione di cui all'art. 89, comma 1, cit.:

a) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed esclude la garanzia;

b) una dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'impresa ausiliaria attestante il possesso, da parte di quest'ultima, dei requisiti generali di cui all'articolo 2, comma 2-ter, del presente Disciplinare;

c) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del soggetto giuridico partecipante, a firma del suo titolare o legale rappresentante o procuratore generale o speciale a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto;

d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. 50/16, né si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con una delle imprese che partecipano alla gara.

3. Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria (comma 1, ultimo periodo).

4. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

4. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente.

5. Il soggetto giuridico partecipante e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Articolo 7 - Garanzia provvisoria ex art. 93 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

1. I soggetti giuridici partecipanti alla gara dovranno costituire ex art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. una garanzia – tenuto conto dell'elevato valore stimato della concessione - pari al 2% del valore stimato della concessione costituita alternativamente:

- da quietanza comprovante l'eseguito versamento: a) in contanti (fermo restando il limite al suo utilizzo ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. 231/2007, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del Comune (il valore deve essere al corso del giorno del deposito); b) in contanti, presso la Tesoreria del Comune.

Dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore del Comune, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato (tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese – art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

L'operatore dovrà specificare, nella causale di versamento, gli estremi dell'atto di indizione di gara (riferimenti della Determinazione Dirigenziale di indizione della gara) nonché l'oggetto della stessa;

- da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio

1998, n. 58, rilasciata ai sensi del D.M. 123/2004 (schema-tipo 1.1), da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. In tali ipotesi dovranno essere inserite nel testo le condizioni particolari con le quali l'Istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente - rinunciando al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, comma 2, c.c. e ad avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1957 c.c. - ad effettuare entro quindici giorni, su semplice richiesta della S.A., il versamento alla Tesoreria della somma pari al deposito provvisorio. Tale fidejussione dovrà avere validità per almeno 180 gg. decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La cauzione deve altresì essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora l'offerente risultasse affidatario (tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese – art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii.).

Inoltre la fideiussione dovrà essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, ove richiesto dalla stazione appaltante nel corso della procedura.

La fideiussione dovrà essere intestata al Comune di Anzio, Piazza C. Battisti n. 25 - CAP 00042 – Anzio (RM) – C.F. 82005010580

Alla fideiussione bancaria o alla polizza assicurativa dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva, ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 o autentica notarile della firma, comprovante qualità ed autorizzazione ad emettere in nome o per conto della banca, della compagnia assicurativa, o società di intermediazione finanziaria, la fideiussione o la polizza in questione.

Si precisa che, laddove venga riscontrata, anche in sede di soccorso istruttorio, la non sussistenza di requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione appaltante procederà all'escussione della cauzione provvisoria anche nei confronti di imprese concorrenti non risultate aggiudicatrici (v. Adunanza Plenaria C.d.S. n. 34/2014).

2. Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara associazioni temporanee di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,

- la fideiussione bancaria dovrà essere intestata a tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti;
- la polizza assicurativa dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ordinario di concorrenti ovvero recare l'indicazione di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti e la precisazione che la stessa garantisce l'Amministrazione aggiudicatrice dell'inadempimento di uno qualsiasi degli operatori economici medesimi.

2 bis. In caso di raggruppamento temporaneo già costituito, la garanzia legittimamente potrà essere intestata/sottoscritta alla/dalla sola capogruppo mandataria.

3. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto (art. 93, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

4. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, **la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.** Ai sensi del medesimo art. 93, comma 7, l'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al paragrafo precedente, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (**EMAS**), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma **UNI EN ISO 14001**. L'importo della garanzia è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire di tali benefici, l'operatore segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai precedenti periodi, per gli operatori economici in possesso del *rating* di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI EN ISO 50001 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. **In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.**

In merito alle **definizioni di micro, piccole e medie imprese**, si rinvia al Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005.

Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore deve allegare alla fidejussione o alla polizza o alla quietanza attestante il versamento presso la Tesoreria, in originale o in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., la certificazione succitata. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorziate, il beneficio della riduzione della cauzione opererà solo se tutte le imprese siano in possesso della certificazione succitata.

5. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (artt. 93, comma 8-bis, e 103, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero costituendi ex art. 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo, occorre distinguere:

- in caso di ATI orizzontale, se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità su evidenziata, al raggruppamento è riconosciuto il diritto alla riduzione dell'importo della garanzia; se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia;
- nell'ipotesi di ATI verticale, se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità su evidenziata, al raggruppamento è riconosciuto il diritto alla riduzione dell'importo della garanzia; se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione, esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.
- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi ordinari di concorrenti già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero costituendi ex 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo, la certificazione su evidenziata dovrà essere prodotta, con le modalità appena citate da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i consorzi medesimi.

Articolo 8 - Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo

1. La documentazione di gara è disponibile sul sito internet della S.A., sezione Bandi di Gara Amministrazione Trasparente link:
<https://trasparenza.comune.anzio.roma.it/>
2. Il sopralluogo dell'impianto piscine oggetto della presente concessione è obbligatorio, a pena di esclusione.
3. Gli operatori economici interessati a partecipare devono effettuare, anche tramite propri incaricati (muniti di delega a firma del rappresentante legale della società o della società mandataria in caso di R.T.I. o consorzi), in presenza del personale dell'Amministrazione comunale, un sopralluogo presso le aree oggetto della presente procedura per visionare le stesse e per prendere perfetta conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi con riferimento all'ubicazione ed alle dimensioni degli spazi, all'accessibilità ed ad ogni altro elemento che possa influire sull'esecuzione del servizio e sulla redditività dell'attività da svolgere.
4. Al termine dello stesso sarà rilasciato al concorrente un "Attestato di avvenuto sopralluogo" che dovrà essere firmato dall'incaricato dell'operatore e controfirmato dal personale dell'Amministrazione comunale.
5. Il sopralluogo dovrà essere concordato con il Comune di Anzio Ufficio Patrimonio –Referente: Geom. Massimo Lo Grasso – tel. 06/96499245. I sopralluoghi verranno effettuati esclusivamente previa prenotazione telefonica contattando il Comune ai numeri telefonici summenzionati, entro il quinto giorno antecedente la scadenza del termine di ricezione delle offerte.
6. **Si ricorda che l'attestato di avvenuto sopralluogo o la relativa dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. dovrà essere contenuto all'interno della documentazione amministrativa (BUSTA A – Documentazione Amministrativa).**

Articolo 9 - Chiarimenti

1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, fino a 5 gg prima della scadenza del bando, da inoltrare alla Stazione Appaltante del Comune di Anzio tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo.comuneanzio@pec.it
2. Laddove rivestano interesse generale, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate sul profilo

internet dell'Ente all'interno della sezione Bandi di Gara Amministrazione Trasparente
<https://trasparenza.comune.anzio.roma.it>

Articolo 10 - Procedura per l'individuazione degli offerenti

1. La procedura per l'individuazione degli offerenti è la seguente: **procedura aperta** ai sensi e per gli effetti degli articoli 59, comma 1, e 60, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. L'aggiudicazione sarà determinata dalla Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'articolo 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla base degli elementi e sottoelementi di valutazione e relativi pesi indicati nel successivo articolo.

Articolo 11 - Criteri di selezione delle offerte

1. Il criterio di selezione delle offerte è il seguente: **offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

2. La presente gara verrà, quindi, aggiudicata, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, al soggetto giuridico che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto, risultante dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e di quello attribuito all'offerta economica, così determinato:

- **Offerta tecnica: max 85 punti;**

- **Offerta economica: max 15 punti.**

Ai sensi dell'art. 95, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. si stabilisce che, al fine di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa, la Commissione applicherà il metodo aggregativo-compensatore.

In particolare, il **punteggio complessivo di ogni singola offerta** sarà ottenuto applicando la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria.

I coefficienti V(a)_i sono determinati:

a) per quanto riguarda i **criteri tecnici di natura qualitativa "offerta tecnica" (elementi e relativi sotto elementi)**, attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, in seduta riservata, secondo una scala di giudizio ricompresa tra 0 e 1 (come specificata al successivo comma 2 bis) per ciascun elemento/sotto elemento:

Elemento	Sottoelemento	Peso dei singoli sottoelementi	Peso dei singoli elementi
<p>A) Programma di utilizzo, gestione della piscina e dei servizi offerti. <i>(Definisce il potenziale di valorizzazione del servizio e delle attività sportive e ricreative offerte tenendo conto del minimo previsto dal Capitolato art. 13 – Ulteriori obblighi).</i></p> <p>Scheda guida 1 allegata al Capitolato</p>	<p><u>1.</u>Calendario di apertura annuale con ottimizzazione di orari e attività sportive. <i>(il concorrente indicherà, nel maggior dettaglio possibile, i periodi, gli spazi e gli orari dedicati a tutte le attività sportive che intende svolgere e che garantiscano la più ampia accessibilità di tutti i potenziali fruitori).</i></p>	2	
	<p><u>2.</u>Piano delle attività agonistiche e ciclo di manifestazioni previste. <i>(il concorrente proporrà, nel maggior dettaglio possibile, le attività agonistiche che intende intraprendere ed il ciclo delle manifestazioni ad esse legate e relative alle discipline che fanno riferimento alla FIN)</i></p>	4	
	<p><u>3.</u>Piano di comunicazione e marketing <i>(saranno valutate positivamente le iniziative che dimostrano un piano articolato di marketing della struttura in grado di far conoscere le caratteristiche e le iniziative)</i></p>	2	
	<p><u>4.</u>Piano delle attività didattiche <i>(saranno valutate positivamente la conformità ai programmi della Federazione Italiana Nuoto e la capacità di ampliare al massimo la platea dei fruitori dei servizi)</i> Programma delle attività accessorie anche di tipo commerciale Piano tariffario dettagliato, eventuali promozioni</p>	7	

		5. Sviluppo attività agonistica nella disciplina della pallanuoto. <i>(Costituirà titolo di merito la credibilità della proposta anche avuto riguardo al curriculum delle figure impegnate e dei risultati conseguiti nelle manifestazioni ufficiali organizzate dalla Federazione Italiana Nuoto e Lega Europea Nuoto)</i>	3	
		6. Piano delle attività sociali che evidenzi la valenza pubblica ed inclusiva del servizio sportivo <i>(proposte di attività strutturate gratuite nei confronti di istituti scolastici, servizi sociali, minori, anziani, diversamente abili)</i>	8	
TOTALE			26	
B) Organizzazione aziendale e risorse umane - qualificazione del team		1.Descrizione della struttura organizzativa aziendale e funzioni gestionali in coerenza rispetto ai servizi offerti <i>(saranno valutate positivamente la chiarezza e completezza della struttura, dei processi decisionali, dell'esperienza nella gestione di impianti natatori e dell'attività agonistica, ed il possesso di certificazioni rilasciate dalla Federazione Italiana Nuoto)</i>	7	
		2.Modalità di selezione del personale, iniziative di formazione per i dipendenti/collaboratori, percorsi di crescita professionale, misure per la tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro <i>(saranno valutati positivamente i percorsi proposti per la creazione di professionalità, opportunità di lavoro per i giovani e le ricadute sul territorio)</i>	3	
		3.Mantenimento dei livelli occupazionali	4	
TOTALE			14	

C) Piano di manutenzione ordinaria, straordinaria e investimenti mirati all'ottimale salvaguardia dell'impianto natatorio	1.Programma di manutenzione ordinaria, impiantistico-strutturale, che preveda il metodo, le procedure, l'organizzazione, le verifiche, le migliorie, finalizzato all'incremento del livello prestazionale e manutentivo della stessa nonché all'adozione di tecnologie di particolare affidabilità, efficienza semplicità gestionale ed energeticamente sostenibili. <i>(Valutata positivamente la chiara rappresentazione del piano di manutenzione ordinaria dell'impianto per garantire la piena efficienza e funzionalità degli impianti con l'elencazione degli interventi e le cadenze degli stessi)</i>	10	
TOTALE		10	
D) PROGETTO TECNICO MIGLIORATIVO dei lavori di manutenzione straordinaria – interventi essenziali, sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 16/5/2019. <i>Scheda guida 2 allegata al Capitolato.</i> *	Scelta dei materiali, con riferimento alle loro caratteristiche tecniche di idoneità, di durata ed eco-compatibilità (bio-edilizia)	12	
	Minore necessità di interventi nella successiva gestione e manutenzione dei locali e degli impianti, con riguardo alle scelte operate (Programma di manutenzione)	10	
TOTALE		22	
E) PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA dei lavori di manutenzione straordinaria – opere di migioria (eventuale). Nel caso di mancata presentazione del progetto relativo al presente criterio, verrà assegnato un punteggio pari a zero. <i>Scheda guida 3 allegata al Capitolato.</i> **	Impatto dell'esecuzione dei lavori sulla fruibilità dell'impianto da parte dell'utenza	6	
	Misure aggiuntive e migliorative per la sicurezza, il confort e la salute dei fruitori dell'impianto e degli addetti, oggettivamente valutabili e verificabili	7	
TOTALE		13	

* Elaborati progettuali adottati con deliberazione Giunta Comunale per un valore di € 2.152.833,13 Iva inclusa.

** Ai fini della valutazione di tale elemento si esaminerà la proposta/progetto di sviluppo e implementazione del complessivo impianto in conformità alle relazioni elaborate dall'Ufficio Urbanistica e depositate in atti, come descritto nei sottoelementi.

Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni sottoelemento, da parte di tutti i commissari, in coefficienti definitivi riportando ad uno (1) la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Attribuito il coefficiente definitivo a ciascun sottoelemento/elemento, il punteggio verrà assegnato moltiplicando il coefficiente medesimo per il limite massimo di punteggio fissato per il sottoelemento/elemento in questione.

Non si procederà ad una ulteriore riparametrazione per l'attribuzione del totale dei punteggi riferiti agli elementi tecnici A, B, C, D, E

Si precisa che solo per i calcoli relativi alle medie, ai coefficienti, ai coefficienti definitivi e per tutte le altre tipologie di calcolo relative all'offerta tecnica ed economica, qualora ci sia la presenza di numeri decimali si prenderanno per buoni i primi due numeri decimali approssimando per difetto o per eccesso la seconda cifra decimale rispetto alla terza (da 0 a 4 per difetto; da 5 a 9 per eccesso).

Non saranno ammessi all'apertura dell'offerta economica i concorrenti che nella valutazione complessiva dell'offerta tecnica non abbiano raggiunto un **punteggio minimo pari a punti 50**.

b) per quanto riguarda i **criteri di natura quantitativa (criteri A e B dell'offerta economica - temporale)**, attraverso la formula sottoindicata (a rialzo per il criterio A e a ribasso per il criterio B):

$$Pe = Pe \max [R/R_{\max}]^{\alpha}$$

dove:

Pe max= punteggio massimo attribuibile

R= valore del rialzo/ribasso presentato dal concorrente

Rmax= valore più elevato tra quelli offerti in gara

Ove $\alpha = 0,4$

Il **punteggio all'offerta economica e temporale** è assegnato, fino ad un **massimo di 15 punti**, secondo la formula prevista al comma 2 lett. b. L'offerta si articola in 2 criteri (A e B):

Criterio A:

il canone annuo (fino a punti 10), espresso in valore percentuale, che il Concessionario offre di corrispondere all'Amministrazione comunale, in aumento rispetto all'importo previsto a base di gara pari a **€ 17.835,00 oltre IVA se dovuta**, annuali, giusta perizia di stima in atti, per n. 25 anni (art. 6 del Capitolato).

Criterio B:

la riduzione temporale offerta (fino a punti 5), espressa in termini di percentuale, sul tempo massimo previsto per l'**esecuzione** dei lavori di manutenzione straordinaria per gli **interventi essenziali** - tempi previsti a base di gara: 720 giorni naturali e consecutivi dalla data di approvazione del progetto da parte della Giunta comunale. Ai fini dell'attribuzione del punteggio,

le offerte che prevedono una riduzione percentuale superiore al 50% rispetto ai tempi previsti a base di gara sono considerate comunque pari al 50%. Deve essere garantita la continuità delle attività sportive e l'apertura degli impianti da settembre a giugno di ciascun anno.

2 bis. Nell'attribuzione del punteggio relativo agli elementi/sottoelementi tecnici di natura qualitativa di cui al comma 2, lett. a), per ogni offerta, ciascun membro della Commissione giudicatrice attribuisce un coefficiente compreso tra 0 e 1 stabilito nel modo seguente:

- **INSUFFICIENTE = 0**
- **SCARSO = 0,2**
- **SUFFICIENTE = 0,5**
- **BUONO = 0,6**
- **OTTIMO = 0,8**
- **ECCELLENTE = 1**

Articolo 12 - Modalità di redazione dell'offerta tecnica – Busta B “OFFERTA TECNICA”

1. L'offerta tecnica, redatta in lingua italiana, datata e sottoscritta digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore concorrente, contenuta nella Busta B “OFFERTA TECNICA”, dovrà contenere i seguenti documenti:

A. Progetto tecnico migliorativo dei lavori di manutenzione straordinaria (interventi essenziali), da predisporre sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica di massima approvato con deliberazione di G.C. n. 62 del 16/5/2019, costituito dagli elaborati grafici e descrittivi previsti dal Capitolato speciale.

Il progetto, redatto ai sensi dell'art. 23, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché degli artt. 33 e ss. del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., con i limiti di cui appresso, dovrà essere composto almeno dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica generale,
- Elenco prezzi,
- Computo metrico e QTE,
- Capitolato lavori,
- Elaborato grafico unico con individuate le zone di intervento e gli impianti,
- Documentazione fotografica.

Il progetto non dovrà contenere riferimenti a valori economici della gestione e/o valori temporali richiesti nell'OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE; in particolare, quindi, non dovrà contenere il cronoprogramma dei lavori (da allegare nella Busta C – Offerta economica e temporale) né alcun riferimento ai tempi offerti per la loro esecuzione.

Il progetto dovrà essere accompagnato da **relazioni di dettaglio**, in formato A4 e/o A3 di consistenza libera, ognuna delle quali dovrà descrivere gli aspetti relativi a ciascuno dei subcriteri tecnici di natura qualitativa di cui all'art. 11 oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice.

B. (Eventuale) Progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di manutenzione straordinaria (opere di miglioria), costituito dagli elaborati grafici e descrittivi previsti dal Capitolato speciale.

Il progetto di fattibilità tecnico economica, redatto ai sensi dell'art. 23, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché degli artt. 17 e ss. del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., dovrà essere composto almeno dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica generale,
- Schemi grafici con indicazioni delle zone di intervento, le caratteristiche dimensionali, funzionali e tecnologiche.
- Stima di massima dei lavori

Il progetto di fattibilità tecnico economica non dovrà contenere riferimenti a valori economici della gestione e/o valori temporali richiesti nell'OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE; in particolare, quindi, non dovrà contenere il cronoprogramma di massima dei lavori (da allegare nella Busta C – Offerta economica e temporale) né alcun riferimento ai tempi offerti per la loro esecuzione.

Il progetto dovrà essere accompagnato da **relazioni di dettaglio**, in formato A4 e/o A3 di consistenza libera, ognuna delle quali dovrà descrivere gli aspetti relativi a ciascuno dei subcriteri tecnici di natura qualitativa di cui all'art. 11 oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice.

C. Piano di gestione dell'impianto contenente le modalità di organizzazione dei servizi offerti all'utenza e le attività di conduzione e manutenzione ordinaria dell'impianto.

Il Piano, in formato A4 e/o A3 per un massimo di 30 facciate, carattere ARIAL, grandezza 12, margini normali, dovrà essere articolato in modo da descrivere dettagliatamente gli aspetti relativi a ciascuno dei sotto elementi tecnici di natura qualitativa di cui all'art. 11 oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice.

2. Si precisa che tutte le relazioni e gli elaborati relativi all'OFFERTA TECNICA, a pena di esclusione dalla gara, devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite temporaneamente o consorziate occasionalmente o da riunirsi o da consorziarsi, detti documenti dovranno essere sottoscritti **a pena di esclusione**, dai legali rappresentanti di ciascuno dei soggetti che parteciperanno al futuro raggruppamento di concorrenti o consorzio ordinario, ovvero, in caso di raggruppamento o consorzio GEIE costituito, dal legale rappresentante della capogruppo o dal legale rappresentante del consorzio o GEIE. Nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1 lettere b) e c), del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., dovranno essere sottoscritti, **a pena di esclusione**, anche da ciascuna delle imprese consorziate per le quali il consorzio abbia dichiarato di concorrere. Nel caso di sottoscrizione di un procuratore del legale rappresentante, dovrà essere allegata la relativa procura o copia conforme all'originale della stessa.

3. Il progetto tecnico migliorativo e l'eventuale progetto di fattibilità tecnico economica dovranno altresì, a pena di esclusione, essere sottoscritte dal/ai progettista/i.

4. La documentazione inserita nella Busta B "Offerta Tecnica" non deve contenere alcuna indicazione dei valori riferiti al canone di concessione offerto né altri elementi che attengano all'offerta economica ovvero che consentano di desumere gli elementi quantitativi dell'offerta del concorrente (tempi di esecuzione dei lavori) che saranno contenuti nella Busta C "Offerta economica e temporale"

5. Oltre ai contenuti minimi descritti, sarà facoltà degli operatori economici concorrenti presentare **proposte migliorative dei servizi**, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo. In tal caso

dovranno essere proposte soluzioni migliorative che abbiano effettiva aderenza funzionale all'oggetto della concessione, denotando un effettivo e concreto incremento dei livelli di servizio e delle prestazioni generali. È condizione essenziale che qualsiasi soluzione proposta non comporti alcun onere economico aggiuntivo per il Comune, sia in termini diretti che indiretti (canoni, utenze, etc.). Non verranno prese in considerazione proposte migliorative che non abbiano una relazione diretta con i servizi/lavori oggetto della concessione o che si sostanziano in prestazioni di servizi/lavori avulsi dal contesto gestionale proprio dell'oggetto della concessione.

6. Il concorrente indica motivatamente le parti dell'offerta tecnica coperta da "segreti tecnici o commerciali" producendo, a tal fine, la relativa dichiarazione.

7. Tutta la documentazione di cui al presente articolo dovrà essere presentata secondo le regole richieste dalla piattaforma telematica Albi e Gare telematiche del Comune di Anzio raggiungibile dal sito istituzionale dell'Ente e all'indirizzo <https://anziogare.acquistitelematici.it>;

Articolo 12-bis - Modalità di redazione dell'offerta economica - Busta C "OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE"

1. L'offerta economica e temporale, scritta in lingua italiana, datata e sottoscritta digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore concorrente, **contenuta nella Busta C "OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE"**, dovrà contenere i seguenti documenti:

- **L'offerta economica e temporale**, presentata attraverso la piattaforma telematica dell'Amministrazione, resa legale mediante l'assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00, compilando l'apposito modulo (Allegato 4) predisposto dalla S.A. ed allegato al presente Disciplinare, o comunque in modo strettamente conforme allo stesso, e sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, a pena di esclusione, ove riportare in cifre ed in lettere:

- con riferimento al **criterio A**, il **canone annuo**, espresso in valore percentuale, che il Concessionario offre di corrispondere all'Amministrazione comunale, in aumento rispetto all'importo previsto a base di gara pari a € 17.835,00 oltre IVA (se dovuta) annuali per n. 25 anni;
- con riferimento al **criterio B**, la **riduzione temporale offerta**, espressa in valore percentuale, **sul tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per gli interventi essenziali** - tempi previsti a base di gara: 720 giorni naturali e consecutivi dalla data di approvazione del progetto da parte della Giunta comunale. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, le offerte che prevedono una riduzione percentuale superiore al 50% rispetto ai tempi previsti a base di gara sono considerate comunque pari al 50%. A tale offerta il concorrente dovrà allegare il cronoprogramma dei lavori coerente con la riduzione offerta e con la garanzia della continuità delle attività sportive e dell'apertura degli impianti da settembre a giugno di ciascun anno.

- **Il Piano economico finanziario**, che dovrà essere elaborato sulla base degli elementi economico-finanziari proposti in sede di offerta; dallo stesso dovrà risultare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento (art. 165 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

Tale documento dovrà espressamente indicare:

- le assunzioni di base del modello (ipotesi di carattere tecnico, variabili economiche e finanziarie, aliquote fiscali, tasso di inflazione, etc.);
- **l'ammontare complessivo dell'investimento;**
- **il piano di ammortamento;**
- lo schema di ripartizione temporale dell'investimento e dell'utilizzo delle fonti di copertura;
- **il conto economico di previsione;**
- **il preventivo finanziario;**
- **il prospetto dei flussi di cassa attesi.**

Nel Piano economico finanziario dovrà essere dato conto dell'eventuale coinvolgimento di uno o più Istituti finanziatori dell'iniziativa, salvo che l'investimento sia realizzato con risorse economiche proprie del Concessionario; in tale ultima ipotesi il concessionario dovrà presentare idonea documentazione inerente l'autofinanziamento.

Si puntualizza che è prevista la risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento, entro il termine di dodici mesi, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione. Resta salva la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine, rilasciate da operatori di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Il Piano Economico Finanziario dovrà essere **asseverato da almeno due istituti di credito** o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della L. 1966/1939 e dovrà documentare i principali indicatori di redditività (almeno i valori relativi ai TIR e VAN di progetto) e bancabilità (almeno il valore relativo al DSCR) dell'investimento, qualora previsto il ricorso al debito, e contenere il quadro di tutti i costi che l'aggiudicatario dovrà sostenere per la gestione e manutenzione dell'intervento, calcolati in funzione del progetto di lavori e di gestione previsto. L'atto di asseverazione deve essere annesso al Piano Economico Finanziario e deve essere conforme a quanto stabilito dall'art. 96, commi 4 e 5, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.

Si precisa che la concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario ed al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione dell'investimento e che l'offerta del concorrente dovrà espressamente contenere l'impegno da parte del concessionario al rispetto di tali condizioni (art. 171, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

2. Ciascun ribasso/rialzo percentuale dovrà essere espresso mediante l'utilizzo di numeri fino alla quarta cifra decimale. Nell'ipotesi in cui il ribasso percentuale sia espresso mediante l'utilizzo di cifre decimali superiori alla quarta, non si terrà conto, ai fini dell'aggiudicazione, di tali cifre.

3. In caso di discordanza tra quanto riportato in cifre e quanto riportato in lettere prevarrà il ribasso/rialzo percentuale indicato in lettere, salvo che si rilevi l'esistenza di un errore ostativo nella formulazione letterale.

4. L'offerta economica dovrà espressamente riportare, a pena di esclusione, l'ammontare degli **oneri per la sicurezza a carico del concorrente** afferenti l'esercizio dell'attività svolta dallo stesso (ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) per l'espletamento della concessione (v. sentenza del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria del 20.03.2015, n. 3 e Comunicato del Presidente dell'A.N.AC. del 27.05.2015). L'omessa indicazione dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza interni o aziendali, come pure l'indicazione di un importo pari a zero, comporterà l'esclusione dalla gara. In caso di discordanza tra quanto riportato in cifre e quanto riportato in lettere, verrà considerato quanto indicato in lettere.

5. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare altresì i propri **costi della manodopera** (ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) per l'espletamento della concessione. L'omessa indicazione dell'importo relativo a tali costi, come pure l'indicazione di un importo pari a zero, comporterà l'esclusione dalla gara. In caso di discordanza tra quanto riportato in cifre e quanto riportato in lettere, verrà considerato quanto indicato in lettere. Si precisa che la stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera dichiarati in sede di offerta, prima dell'aggiudicazione procede a verificare che tali costi non siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (tabelle redatte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

6. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45, comma 2, lett.re d) ed e) e art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'offerta economica dovrà - **a pena di esclusione** - essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti.

Articolo 13 - Verifica anomalia offerte

1. La congruità delle offerte è valutata in base ai criteri di cui all'art. 97 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
2. Quando il criterio di aggiudicazione è **quello dell'offerta economicamente** più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata secondo quanto disciplinato dal comma 3) dell'art. 97 del succitato D.Lgs.

3. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97, comma 6, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

5. In particolare, qualora il Piano Economico Finanziario non contenga adeguate indicazioni ovvero sorgano dubbi sull'attendibilità dei dati ivi contenuti, verranno richieste per iscritto le necessarie giustificazioni. Ai fini della valutazione, potranno prendersi in considerazione giustificazioni fondate sull'economicità del processo costruttivo e gestionale, sulle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode il concorrente per l'investimento e l'esercizio/gestione del servizio oggetto della presente procedura.

6. In sede di verifica della congruità delle offerte, sarà valutata la sostenibilità economica anche con riferimento ai contratti collettivi di settore stipulati dai sindacati maggiormente rappresentativi.

7. In conformità a quanto previsto dalle Linee Guida n. 2 dell'A.N.AC. del 21/09/2016, recanti "offerta economicamente più vantaggiosa", ai fini della verifica di anomalia la stazione appaltante farà riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all'esito delle relative riparametrazioni.

8. Nel caso in cui l'offerta del concorrente aggiudicatario sia stata assoggettata a valutazione di congruità, saranno allegate al contratto le spiegazioni o giustificazioni presentate per iscritto dall'aggiudicatario medesimo al riguardo.

Articolo 14 - Modalità di partecipazione alla gara

La gara verrà svolta telematicamente attraverso la piattaforma digitale ALBI E GARE TELEMATICHE DEL COMUNE DI ANZIO raggiungibile attraverso il sito istituzionale dell'Ente e all'indirizzo <https://anziogare.acquistitelematici.it>. I concorrenti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire al **Comune di Anzio, secondo le regole richieste dalla summenzionata Piattaforma, entro la data indicata nel Bando di gara, a pena di esclusione:**

BUSTA "A", denominata DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, dovrà contenere:

a) **domanda di partecipazione alla gara**, obbligatoriamente redatta in lingua italiana o corredata da traduzione giurata, da rendere preferibilmente utilizzando l'apposito fac-simile predisposto dalla stazione appaltante (allegato al presente disciplinare All. 1 e All. 1 bis).

(nel caso di offerta dal raggruppamento di imprese non ancora costituito, utilizzando anche l'apposito fac-simile predisposto dalla stazione appaltante (allegato al presente disciplinare All. 2) recante dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n.

50/2016;

(nel caso di offerta dal raggruppamento di imprese già costituito, utilizzando anche l'apposito fac-simile predisposto dalla stazione appaltante (allegato al presente disciplinare – All.2) recante dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n.

50/2016.

La dichiarazione di cui alla lettera a) deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo (allegato 1); nel caso di concorrenti costituiti da imprese in raggruppamento, la dichiarazione deve essere prodotta dalla capogruppo mediante compilazione degli allegati 1 e 2. La dichiarazione può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata la relativa procura. In ogni caso, le modalità di sottoscrizione sono riportate nel dettaglio anche nell'allegato 1.

b) Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, redatta su modello DGUE (Documento di Gara Unico Europeo in formato elettronico) previsto dall'art. 85, co. 1, del D.lvo n. 50/2016. Il DGUE va redatto da tutti i concorrenti (subappaltatori, ciascuna impresa associata, imprese ausiliarie, ecc..). Le linee guida per la compilazione del DGUE sono state emanate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e pubblicate sulla GURI del 22/7/2016.

Fino all'adeguamento del modello standard DGUE alla vigente normativa, salvo che non siano già stati dichiarati nella domanda di partecipazione, ciascun soggetto che compila il DGUE allega allo stesso una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lvo n. 50/2016 e ss.mm.ii.

c) **Garanzia provvisoria**, prodotta nelle modalità previste ed indicate nell'art.93 del Codice dei Contratti pari al 2% del valore stimato della concessione.

Alla garanzia provvisoria dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva, ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 o autentica notarile della firma, comprovante qualità ed autorizzazione a emettere in nome e per conto della banca, della compagnia assicurativa o società di intermediazione finanziaria, la fideiussione o la polizza in questione.

In caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il

raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità aziendale.

In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento.

In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione del sistema di qualità aziendale sia posseduta dal consorzio.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9 del Codice.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

- d) **Ricevuta** di pagamento di euro **200,00** in favore dell'ANAC quale contributo per la procedura.
- e) **Idonee** dichiarazioni rilasciate da almeno due Istituti bancari in originale attestanti la capacità e la solidità economica e finanziaria del concorrente. In caso di partecipazione in raggruppamento di imprese le referenze bancarie (2) dovranno riferirsi a ciascun soggetto del RTI.
- f) **Attestazione** di avvenuto sopralluogo rilasciata dall'incaricato dell'Ente.
- g) **PASSOE** rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP) che comprova l'avvenuta registrazione del concorrente sul sistema AVCPASS (Deliberazione ANAC n. 157 del 17/2/2016). Detto documento consente di effettuare la verifica dei requisiti dichiarati dal concorrente in sede di gara mediante il sistema AVCPASS da parte della Stazione Appaltante secondo quanto disposto dall'art. 81 del D.Lvo n. 50/2016.

In caso di RTI/ATI/Consorzi, il PASSOE deve essere generato dalla sola mandataria o dal consorzio; deve contenere i dati di tutti gli operatori economici raggruppati e, nel caso del consorzio, degli operatori consorziati esecutori.

In caso di ricorso all'avvalimento nonché in caso di subappalto, l'operatore economico che intende partecipare alla gara dovrà acquisire e produrre anche il PassOE rispettivamente relativo all'impresa ausiliaria e ai subappaltatori indicati nella terna.

La mancata produzione del PASSOE non costituisce motivo di esclusione dalla gara ma comporta l'obbligo di regolarizzazione, ai sensi dell'art. 83, co. 9, del D.lgs n. 50/2016, pena l'esclusione dalla procedura di gara stessa.

- h) In caso di avvalimento, all'interno della busta, dovranno essere inseriti tutti i documenti e le dichiarazioni di cui all'art. 89, d.lvo. n. 50/2016.
- i) In caso di partecipazione di consorzi o imprese raggruppate, all'interno della busta, dovranno essere inseriti tutti i documenti riguardanti la tipologia del consorzio/raggruppamento con tutte le indicazioni e dichiarazioni previste dagli artt. 47 e 48, d.lvo. n. 50/2016.
- l) (*per le associazioni sportive*) copia conforme all'originale dello STATUTO e dell'ATTO COSTITUTIVO del concorrente regolarmente registrati e conformi alle normative vigenti, unitamente all'atto di nomina del legale rappresentante nonché copia conforme del CERTIFICATO DI REGOLARE ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE tenuto dal CONI o DAL CIP

Chiarimenti

Il DGUE, in caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario (sia già costituiti che da costituirsi), è presentato dai rappresentanti legali di ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, dai rappresentanti legali di tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d.lvo n. 50/2016, il DGUE e le dichiarazioni vanno rese, oltre che dal legale rappresentante del consorzio, anche dai legali rappresentanti di ciascuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici del servizio.

La dichiarazione circa l'inesistenza delle condizioni di esclusione dell'art. 80, comma 1, del "Codice dei Contratti", vanno rese individualmente anche dai seguenti soggetti, non firmatari dell'istanza di ammissione alla gara, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 del predetto articolo 80:

- in caso di concorrente individuale = titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo = soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico;
- altri tipi di società o consorzi = dei membri del CDA cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali, dei membri degli organi con potere di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
- soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La compilazione del DGUE è necessaria anche per la progettazione di cui all'art. 2 bis del presente Disciplinare.

BUSTA "B" denominata "OFFERTA TECNICA",

dovrà contenere, **a pena di esclusione l'OFFERTA TECNICA**, redatta in lingua italiana, datata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto giuridico concorrente, e dovrà recare quanto previsto all'**art. 12 del presente Disciplinare** da intendersi qui integralmente trascritto e riportato.

BUSTA "C" denominata "OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE",

dovrà contenere, a pena di esclusione, l'OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE, recante quanto previsto all'**art. 12 bis del presente Disciplinare**, redatta in lingua italiana su carta resa legale (applicazione marca da bollo da € 16,00) compilando l'apposito modulo (Allegato 4) predisposto

dalla S.A. ed allegato al presente Disciplinare, o comunque in modo strettamente conforme allo stesso, e sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, a pena di esclusione.

Articolo 15 - Disposizioni antimafia

1. La stipulazione del contratto e l'esecuzione del presente contratto sono subordinate al pieno e più rigoroso rispetto della vigente legislazione antimafia.
2. La stazione appaltante acquisirà la documentazione antimafia (comunicazioni e informazioni antimafia) con la quale viene accertata l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto- di cui all'art. 84, commi 2 e 3, del D.Lgs. 159/2011 nei confronti dell'aggiudicatario.
3. L'operatore aggiudicatario della presente gara si impegna a comunicare immediatamente all'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente in materia:
 - i procedimenti o provvedimenti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/16 intervenuti successivamente alla stipulazione del presente contratto;
 - ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.
4. L'operatore aggiudicatario della procedura di gara prende atto che, ove nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, dovessero essere emanati i provvedimenti summenzionati ovvero dovessero venire meno i requisiti previsti per l'affidamento del servizio, il contratto stipulato si risolverà di diritto, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento di tutti i danni subiti.

Articolo 16 - Adempimenti procedurali

1. Il giorno stabilito nel Bando di gara, in seduta pubblica telematica, la Commissione Giudicatrice nominata dalla S.A. espleta:
 - la **procedura di preselezione** consistente nella verifica della conformità della documentazione amministrativa presentata da ciascuna impresa partecipante e contenuta nella Busta "A" rispetto a quanto disposto dagli atti di gara;
 - la procedura di apertura e **verifica formale** della conformità della documentazione tecnica presentata da ciascuna impresa partecipante e contenuta nella Busta "B" rispetto a quanto disposto dagli atti di gara (la verifica consiste nel controllo che nella Busta "B" presentata da ciascuna impresa partecipante siano presenti tutti i documenti costituenti l'offerta tecnica - art. 12 del presente Disciplinare di gara- per numero e titolo);Al termine di tale procedura, la Commissione, fatta salva l'ipotesi che si debba attivare il soccorso istruttorio ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 4, dichiara le imprese ammesse e quelle escluse dalla partecipazione alla gara, esplicitando la motivazione dell'esclusione.
2. **Nelle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:**
 - a) La Commissione di gara procederà, in distinte sedute riservate, alla valutazione delle offerte tecniche;
 - b) conclusa l'attività di cui al periodo precedente la Commissione di gara procederà in seduta pubblica telematica all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche e gli elementi tecnici di natura quantitativa, calolerà, utilizzando mere formule matematiche, i relativi punteggi e redigerà, nell'ambito di un verbale finale, la graduatoria sommando i punteggi attribuiti alle offerte tecniche a quelli determinati dall'applicazione delle richiamate formule matematiche alle offerte economiche;
 - c) se ritenuto opportuno dalla Commissione o, anche in fase di verifica delle anomalie, in apposita seduta riservata telematica, la Commissione Giudicatrice, preso atto della graduatoria siffatta, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valuterà le offerte dal punto di vista tecnico ed

economico, **procedendo anche alla verifica della situazione economica, finanziaria e patrimoniale prospettica rappresentata nel Piano Economico Finanziario, con specifico riguardo a criteri di convenienza economico finanziaria e di redditività**, determinando, in esito alla detta valutazione, la proposta di aggiudicazione nei confronti dell'offerta migliore;

d) l'eventuale fase di verifica delle offerte anormalmente basse di cui all'art. 97 del D.Lgs. verrà attivata da parte della S.A., di norma, su richiesta della Commissione giudicatrice, e verrà svolta dall'organo individuato dalla S.A. ai sensi della normativa vigente;

e) la S.A., nel caso in cui l'offerta non sia anomala o, se anomala, venga dichiarata congrua in sede di valutazione dell'anomalia da parte dell'organo individuato ai sensi della normativa vigente, procederà a rendere nota la proposta di aggiudicazione a mezzo PEC ai concorrenti e provvederà, dopo aver verificato la correttezza delle operazioni di gara, all'esito positivo della stessa, all'aggiudicazione mediante Determinazione Dirigenziale a favore del concorrente nei cui confronti è stata effettuata la proposta di aggiudicazione;

f) la Stazione appaltante, nel caso in cui l'offerta in sede di valutazione dell'anomalia venga dichiarata non congrua, procederà ad escludere in seduta pubblica telematica il concorrente la cui offerta è stata ritenuta anomala. Successivamente rinverrà gli atti di gara alla Commissione giudicatrice affinché la stessa, scorrendo la graduatoria, individui la nuova migliore offerta determinando la proposta di aggiudicazione. Di seguito si procederà come descritto nelle suindicate lettere d), e) ed f).

4. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte.

5. La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della presente gara qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna delle offerte pervenute dovesse ritenersi congrua e/o conveniente e, comunque, inidonea a soddisfare le esigenze dell'Ente appaltante.

6. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 69 del R.D. n. 827/1924, si procederà all'aggiudicazione della presente gara anche in presenza di un'unica offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.

7. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo per gli elementi di valutazione relativi all'offerta tecnica (elementi e sottoelementi). Nel caso di ulteriore parità, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio, nel corso della medesima seduta pubblica telematica.

8. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario avviene attraverso l'utilizzo della banca dati AVCPass istituita presso l'A.N.AC. fino alla costituzione della Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici (art. 81 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara (art. 81, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

9. L'aggiudicazione diventerà efficace successivamente alla positiva verifica del possesso dei requisiti prescritti (art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/16).

10. L'eventuale provvedimento di decadenza dell'aggiudicazione sarà tempestivamente notificato o comunicato a mezzo PEC al soggetto giuridico interessato, nei tempi di cui all'art.76 del D.lgs. cit., che non avrà titolo ad alcun rimborso, indennizzo o pretesa.

11. Ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva salvo i casi di cui all'art. 32, commi 10 e 11, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Articolo 17 - Validità e durata delle offerte

1. Le offerte dovranno essere segrete e incondizionate; saranno, inoltre, ferme e vincolanti per gli operatori economici concorrenti per almeno 360 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte e, comunque, per tutta la durata della gara, fino all'aggiudicazione.

Articolo 18 - Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'operatore aggiudicatario della gara, deve costituire una garanzia denominata "**garanzia definitiva**" con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di servizi e di forniture. Si specifica che la polizza dovrà garantire l'esecuzione dei lavori essenziali, delle migliorie eventuali ed il corretto espletamento del servizio nel rispetto di tutta la normativa vigente.

2. La costituzione della stessa è disciplinata dall'art. 103 cit., cui si rinvia.

Articolo 19 - Perfezionamento del rapporto contrattuale

1. L'aggiudicazione è senz'altro impegnativa per l'impresa aggiudicataria, la cui offerta rimane vincolata per 360 giorni dalla data di svolgimento della gara, mentre non è tale per l'Amministrazione comunale fino a quando non risulteranno perfezionati, ai sensi di legge, tutti i conseguenti atti. Nel caso che tale perfezionamento non avvenisse, la gara esperita sarà di nessun effetto e la ditta risultata aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per la mancata esecuzione del contratto, salva la restituzione del deposito per la cauzione provvisoria.

2. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta (art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

3. Il contratto si perfezionerà solo al momento della stipulazione dello stesso e non prima. Non vale a perfezionare il contratto la mera comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione della gara che l'Amministrazione provvederà a dare all'impresa aggiudicataria a mezzo PEC. La suddetta comunicazione non ha valore di accettazione dell'offerta, ma costituisce un mero presupposto per poter procedere alla stipulazione del contratto, la quale resta, peraltro, subordinata al rispetto da parte dell'impresa aggiudicataria degli obblighi di legge e delle condizioni fissate nel presente Disciplinare.

4. Il contratto è stipulato con le formalità di cui all'art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/16 entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva ex art 32, comma 8, cit. Il predetto termine è fissato in favore dell'Amministrazione che, pertanto, ha facoltà di abbreviarlo o di differirlo.

5. Il rappresentante dell'operatore risultato aggiudicatario deve presentarsi per la stipulazione del contratto nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti e comunicati dal Comune, dando nell'occasione prova di aver effettuato la costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 17 del presente Disciplinare.

6. Costituisce motivo di valutazione della gravità dell'inadempimento dell'operatore anche ai fini della dichiarazione di immediata risoluzione di diritto del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno, la sussistenza di dichiarazioni omissive o elusive.

7. In casi di urgenza, nelle more dell'espletamento delle formalità occorrenti per la stipulazione del contratto, il Comune si riserva la potestà di disporre l'esecuzione del contratto in via d'urgenza

sotto riserva di legge. Il rifiuto o l'opposizione ingiustificata da parte dell'aggiudicatario alla consegna anticipata determina la decadenza automatica dello stesso dalla aggiudicazione.

8. Nell'ipotesi di cui al comma precedente ed in ogni altra ipotesi di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile all'aggiudicatario, il Comune potrà dichiarare unilateralmente, senza bisogno di messa in mora o di preavviso, la decadenza dello stesso dall'aggiudicazione e, conseguentemente, potrà procedere, salve le azioni per gli eventuali ulteriori danni subiti, ad incamerare la cauzione provvisoria e a stipulare il contratto di concessione con l'operatore classificatasi come secondo nella graduatoria finale.

Articolo 20 - Oneri e spese

1. Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente gara e tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti alla presente concessione, nessuno escluso, sono a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario, ad eccezione della sola I.V.A. che è a carico dell'Amministrazione.

2. In particolare, secondo quanto disposto dal D.L. n. 179/12 convertito nella L. 221/12 art. 34, comma 35, le spese per la pubblicazione sui quotidiani del Bando di gara, dovranno essere obbligatoriamente rimborsate dall'affidatario del contratto entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione della concessione.

3. Ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.

Articolo 21 - Vicende soggettive dell'offerente e dell'aggiudicatario

1. Qualora i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l'azienda o un ramo d'azienda ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l'affittuario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione sono ammessi rispettivamente alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione.

Articolo 22 - Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per inadempimento dell'esecutore.

1. In caso di fallimento dell'esecutore del contratto o di risoluzione del contratto, l'Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta escluso l'originario aggiudicatario.

2. L'affidamento avviene alle condizioni di cui all'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Articolo 23 - Accesso agli atti del procedimento e informazioni complementari

1. Ai fini dell'invio delle **comunicazioni di cui all'articolo 76 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.**, la S.A. utilizza la **posta elettronica certificata**; al concorrente è fatto, quindi, obbligo, attraverso la dichiarazione di cui al presente Disciplinare, di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata - PEC.

2. Il **termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.**, nonché **quello per la proposizione del ricorso giurisdizionale** avverso l'aggiudicazione definitiva,

decorrono dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'articolo 76, comma 5, lettera a), del decreto da ultimo citato effettuate tramite posta elettronica certificata o strumento analogo.

3. L'eventuale provvedimento di decadenza dell'aggiudicazione sarà tempestivamente notificato o comunicato al soggetto giuridico interessato che non avrà titolo ad alcun rimborso, indennizzo o pretesa. L'aggiudicazione diventerà efficace successivamente alla positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti (art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

4. Il concorrente si impegna a comunicare alla S.A. qualsiasi **variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata** presso lo stesso da utilizzare ai fini dell'invio delle comunicazioni in parola. In caso di mancata comunicazione delle predette intervenute variazioni, si riterranno comunque pienamente valide a tutti gli effetti le comunicazioni effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in sede di gara e il termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché quello per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione definitiva, decorreranno comunque dalla data di tali comunicazioni.

5. Ai sensi degli artt. 22 e ss. della L.241/1990 e ss.mm.ii. nonché dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., fermi i divieti e differimenti previsti nel precitato D.Lgs., **l'accesso agli atti del procedimento** in cui sono adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 76 è consentito, mediante visione ed estrazione di copia, previa istanza scritta di accesso (e conseguente provvedimento di ammissione) trasmessa alla PEC della S.A. protocollo.comuneanzio@pec.it . L'accesso potrà essere esercitato presso la S.A. – ufficio Patrimonio – Area Economico Finanziaria).

6. L'aggiudicazione è senz'altro impegnativa per l'impresa aggiudicataria, la cui offerta rimane vincolata per 360 giorni dalla data di scadenza della gara, mentre non è tale per l'Amministrazione fino a quando non risulteranno perfezionati, ai sensi di legge, tutti i conseguenti atti. Nel caso in cui tale perfezionamento non avvenisse, la gara esperita sarà di nessuno effetto e la ditta risultata aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per la mancata esecuzione del contratto, salva la restituzione del deposito per la cauzione provvisoria.

7. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., **in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto**, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

8. L'Amministrazione, dopo l'aggiudicazione, si riserva di procedere alla **consegna anticipata sotto riserva di legge**, ai sensi della normativa vigente, laddove la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari (art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

9. Ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 76 del suddetto D.Lgs., salvi i casi di cui al comma 10 del medesimo art. 32.

10. La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Si precisa che all'**atto della stipula del contratto** l'aggiudicatario dovrà prestare la **cauzione definitiva**, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

In previsione della stipula del contratto, l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a corrispondere, ai sensi del D.P.R. 642/72 e ss.mm.ii., oltre ai diritti di rogito ed alle spese di registrazione, marche da bollo in numero sufficiente a legalizzare la documentazione facente parte integrante del contratto (capitolato speciale, elenco prezzi unitari, etc.).

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. *"Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri."*. Pertanto, il rappresentante legale dell'impresa, in sede di stipula, dovrà sottoscrivere il contratto mediante firma elettronica qualificata.

11. **Informazioni di carattere amministrativo:** Ufficio Patrimonio – Area economico Finanziaria 0698499247-248-245

12. **Informazioni di carattere tecnico:** Comune di Anzio – Ufficio Patrimonio – Area economico Finanziaria 0698499247-248-245.

13. Le risposte ai quesiti di natura amministrativa e/o tecnica aventi carattere generale saranno rese pubbliche sul sito internet della SA, sezione Bandi di Gara.

Il Dirigente pro tempore dell'Area Economico Finanziaria – Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

Si attesta che il presente atto è conforme al documento originale firmato e conservato presso il Ufficio Patrimonio – Area economico Finanziaria del Comune di Anzio .

ATTI DI GARA ALLEGATI AL PRESENTE DISCIPLINARE:

- **Capitolato Prestazionale e Descrittivo**
- **Scheda 1** – Scheda guida per la compilazione del progetto tecnico qualitativo
- **Scheda 2** – Scheda guida per la compilazione del progetto di manutenzione straordinaria dell'impianto (interventi essenziali)
- **Scheda 3** – Scheda guida per la compilazione del progetto di manutenzione straordinaria dell'impianto (interventi di miglioria)
- **Piano Economico Finanziario (PEF)**
- **Progetto di fattibilità tecnico-economica interventi essenziali** completo degli elaborati grafici
- **Relazioni Ufficio Urbanistica**
- **Schema di convenzione**